

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale per i servizi elettorali, 19 febbraio 1996, n. 6/96, prot. n. 09600491, fasc. 15600/106

Elezioni politiche - Istruzioni per la compilazione e distribuzione dei certificati elettorali e delle cartoline-avviso per gli elettori residenti all'estero.

Omissis.

III – COMPILAZIONE E DISTRIBUZIONE DEI CERTIFICATI ELETTORALI

§ 15. – Adempimenti preliminari alla compilazione dei certificati elettorali.

L'articolo 27, ultimo comma, del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, stabilisce che, per gli elettori in servizio militare e per quelli appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, i Comandanti dei reparti entro 10 giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, debbono richiedere il certificato elettorale al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali detti elettori sono iscritti.

I Comuni, man mano che perverranno dette richieste, dovranno riunirle in apposito fascicolo, e tenerle in particolare evidenza, al fine di poter dare loro la precedenza nella compilazione e nell'invio dei certificati.

Le disposizioni di cui sopra non riguardano i Comuni che procederanno alla compilazione dei certificati elettorali a mezzo di impianti meccanografici od elettronici.

Per essi, infatti, data la celerità con la quale i certificati medesimi possono essere approntati, la compilazione anticipata per i militari non riveste il carattere di necessità che si riscontra nel caso di compilazione a mano.

Tuttavia, si ritiene opportuno raccomandare la massima vigilanza affinché la spedizione dei certificati di cui trattasi venga effettuata con ogni sollecitudine e con le modalità di cui al paragrafo 21.

§ 16. - Compilazione dei certificati elettorali.

L'articolo 27 del testo unico n. 361, come modificato dall'articolo 1, lettera p), della legge 23 aprile 1976, n. 136, stabilisce che i certificati elettorali devono essere compilati entro il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

In vista dell'importanza che ha la regolare compilazione dei certificati elettorali, sia nei riguardi della distribuzione dei certificati stessi, sia in quelli dell'ammissione al voto degli elettori, i Prefetti dovranno richiamare la particolare attenzione dei Sindaci e dei segretari comunali sull'assoluta necessità di sorvegliare assiduamente lo svolgimento di detta operazione.

Inoltre, i Prefetti disporranno che i funzionari incaricati del servizio tecnico ispettivo elettorale si accertino della regolare compilazione dei certificati - specialmente per quanto concerne l'esatta trascrizione delle generalità e degli indirizzi degli interessati - e che i certificati compilati vengano sottoposti ad una accurata collazione.

§ 17. - Compilazione dei certificati elettorali per mezzo degli impianti meccanografici od elettronici.

Data la diversità dei sistemi meccanografici od elettronici adottati dai Comuni e la varietà dei relativi impianti, questo Ministero non ritiene di fornire prescrizioni particolari per la compilazione dei certificati elettorali da parte dei Comuni interessati.

Sarà compito dei dirigenti gli Uffici elettorali provinciali vigilare sui Comuni dotati dei predetti impianti, e fornire tutti quei suggerimenti che si rendessero necessari per la perfetta esecuzione dei lavori di compilazione.

Per quanto riguarda, in particolare, i certificati compilati con attrezzature a targhette, ed al fine di evitare le complicazioni che potrebbero derivare da una diversa schermatura delle targhette medesime, si consente che il domicilio dell'elettore venga riportato non solo nella parte riservata alla ricevuta, come avviene per i certificati normali, ma anche nella parte centrale e nel tagliando di controllo.

I Prefetti disporranno che i funzionari incaricati del servizio tecnico ispettivo elettorale richiamino l'attenzione dei sindaci e dei segretari comunali sulla necessità di seguire assiduamente l'andamento dei lavori e sulle rispettive responsabilità al riguardo.

Queste responsabilità non possono considerarsi diminuite per il fatto che alle operazioni stesse è preposto un funzionario specializzato, in possesso delle particolari cognizioni tecniche necessarie e responsabile, a sua volta, del regolare funzionamento dell'impianto meccanografico nei loro confronti.

§ 18. - Verbale di completamento delle operazioni di compilazione dei certificati elettorali e dei duplicati.

All'atto del completamento delle operazioni di compilazione dei certificati, il segretario del Comune, o il capo dell'Ufficio elettorale nei Comuni nei quali tale Ufficio sia costituito in forma autonoma, dovrà redigere un apposito verbale, nel quale dovrà indicare il numero dei certificati compilati, il numero degli stampati deterioratisi durante la compilazione, ed il numero degli stampati residui.

Gli stampati rimanenti dovranno essere presi in consegna dal segretario del Comune o dal dirigente l'Ufficio elettorale comunale, e conservati sotto la loro personale responsabilità.

Analoga procedura dovrà essere seguita, poi, per i duplicati dei certificati elettorali: il relativo verbale di scarico dovrà essere redatto alla fine delle operazioni di votazione.

Copia dei predetti verbali dovrà essere immediatamente rimessa al Prefetto.

§ 19. - Certificati relativi agli elettori residenti all'estero.

Agli elettori residenti all'estero invece dei certificati elettorali, verrà rimessa una cartolina-avviso.

Questa consente di portare a conoscenza degli interessati l'avvenuta convocazione dei comizi e la data della votazione, e conferisce loro il diritto di usufruire delle previste agevolazioni di viaggio e la possibilità di ritirare presso l'Ufficio elettorale comunale il proprio certificato (art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40).

§ 20. - Adempimenti relativi ai certificati intestati ad elettori ai quali è stata inviata la cartolina-avviso.

I certificati degli elettori indicati nel precedente paragrafo, una volta compilati, debbono essere trattenuti presso l'Ufficio comunale, in attesa che gli interessati si presentino a ritirarli personalmente, e custoditi sotto la personale responsabilità del segretario comunale o del dirigente elettorale comunale.

Di detti certificati deve essere redatta apposita distinta, la quale dovrà essere sottoscritta, a seconda dei casi, da uno dei predetti funzionari.

Il rilascio del certificato va fatto constare mediante apposizione, sulla distinta anzidetta, ed accanto al nominativo dell'elettore, delle firme dell'impiegato addetto nonché dell'elettore medesimo.

All'atto della consegna di tali certificati, sarà opportuno che venga sempre richiamata l'attenzione degli interessati sulla necessità di far apporre sui certificati medesimi il bollo della sezione dal presidente del seggio, a dimostrazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione, e di custodirli gelosamente per poterli esibire, nel viaggio di ritorno, insieme con il biglietto di viaggio, per comprovare il diritto alle agevolazioni concesse in loro favore.

Qualora si presenti un elettore residente all'estero, sprovvisto - per una qualsiasi causa - della cartolina-avviso spedita al suo indirizzo, tale circostanza non potrà privare l'interessato del diritto di ritirare personalmente il certificato elettorale, basato sulla norma di cui al primo comma dell'articolo 28 del testo unico n. 361/1957, purché sia in grado di dimostrare la sua identità personale nel modo suindicato.

In occasione della consegna del certificato elettorale agli elettori di cui trattasi, gli Uffici elettorali, avranno, comunque, cura di richiedere agli interessati una dichiarazione a conferma od a modifica del loro esatto recapito all'estero.

§ 21. - Compilazione ed invio dei certificati elettorali relativi ai militari delle Forze armate ed agli appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato ed alla Polizia di Stato.

Come si è già detto nel paragrafo 15, l'articolo 27, ultimo comma, del testo unico n. 361, sancisce che, per i militari delle Forze armate e per gli appartenenti a Corpi militarmente organizzati per servizio dello Stato ed alla Polizia di Stato, i quali prestino servizio fuori del Comune nelle cui liste sono iscritti, i Comandanti dei reparti, entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, devono richiedere al sindaco competente la trasmissione dei certificati elettorali, per eseguirne, poi, immediatamente, la consegna agli interessati.

È evidente che il termine fissato dalla legge ha carattere soltanto ordinatorio, pertanto i Comuni saranno tenuti ad evadere anche le richieste che perverranno, oltre tale data, da parte dei Comandanti di reparti militari o di Corpi militarizzati.

In ogni caso, i sindaci avranno cura di corrispondere con la massima urgenza alle richieste degli anzidetti Comandanti, facendo spedire, quanto prima possibile, i relativi certificati, con plico raccomandato, ai Comandanti richiedenti.

Con la lettera di accompagnamento dei certificati, i Sindaci dovranno chiedere ai Comandanti dei reparti militari o dei Corpi militarizzati la restituzione, non oltre il trentaseiesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, dei certificati che, per qualsiasi ragione, non siano stati consegnati agli interessati e dei talloncini di ricevuta dei certificati regolarmente distribuiti.

I certificati restituiti saranno trattenuti dal Comune per la consegna agli elettori che si presenteranno a ritirarli.

Nel caso in cui i militari per i quali sarà richiesto il certificato elettorale non risultassero iscritti nelle liste, i Comuni dovranno comunicare ai Comandi richiedenti, con il mezzo più rapido, i motivi della mancata iscrizione, in modo da evitare che i Comandi medesimi possano insistere nella richiesta.

Nella comunicazione anzidetta, dovranno essere forniti, anche, tutti gli elementi utili affinché i Comandi predetti possano rinnovare tempestivamente la richiesta al Comune nelle cui liste i militari sono iscritti.

Infine, i certificati relativi ai marinai imbarcati su navi da guerra, i cui Comandanti, nella richiesta ai sindaci, non abbiano indicato la base navale od il porto nel quale si trovano le navi stesse, dovranno essere indirizzati, premettendo il nome della nave, al Ministero della Difesa-Marina, che provvederà al successivo inoltramento.

§ 22. - Invio dei certificati agli elettori che si trovino fuori del Comune. - Distribuzione dei certificati elettorali da parte del Comune di dimora.

Per gli elettori che si trovino fuori del Comune di iscrizione elettorale, il quarto comma dell'articolo 27 del testo unico n. 361 stabilisce che i certificati elettorali sono rimessi dall'Ufficio comunale per il tramite del sindaco del Comune ove si trovano, se questo sia conosciuto.

È opportuno, pertanto, che le Amministrazioni comunali spediscono ai Comuni di dimora i certificati degli elettori in parola subito dopo la compilazione e, possibilmente, con precedenza rispetto a quelli da distribuire agli elettori del Comune.

Tale spedizione dovrà essere effettuata con plico raccomandato.

Circa le spese relative alle operazioni per la distribuzione dei certificati elettorali saranno impartite tempestivamente istruzioni con circolare a parte.

I Comuni che ricevono i certificati debbono consegnarli agli elettori entro tre giorni dalla ricezione.

Il Comune che abbia ricevuto il certificato, qualora non possa consegnarlo perché l'elettore si è trasferito altrove, deve inviare subito il certificato medesimo al Comune di nuova dimora, sempre che questa sia conosciuta, affinché ne possa effettuare la consegna, e nel contempo, deve darne comunicazione al Comune di provenienza del certificato stesso.

Il Comune che provvede alla consegna restituirà il talloncino di ricevuta al Comune che ha compilato il certificato, entro cinque giorni dalla data di ricezione del certificato medesimo.

Se l'elettore è irreperibile, il certificato dovrà essere restituito, entro cinque giorni dalla ricezione, al Comune che lo ha compilato, con la dichiarazione dell'accertata irreperibilità dell'elettore.

§ 23. - Controllo dei certificati elettorali inviati per la consegna fuori del Comune.

Per poter meglio seguire il movimento dei certificati elettorali inviati ad altri Comuni od ai Comandi militari, per l'ulteriore consegna agli interessati, è necessario che gli Uffici mittenti prendano nota dei certificati predetti, in modo da potere, poi, farsi parte diligente nel richiedere o nel sollecitare la trasmissione del relativo talloncino di ricevuta, ovvero la restituzione dei certificati che non sia stato possibile consegnare, nonché ai fini della rilevazione statistica da effettuare a conclusione delle operazioni di cui trattasi.

§ 24. - Consegna dei certificati agli elettori dimoranti nel Comune.

La consegna dei certificati agli elettori deve essere effettuata entro il trentaseiesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (articolo 27 del testo unico n. 361, come modificato dall'articolo 1, lettera p), della legge n. 136 del 1976).

Per gli elettori dimoranti nel Comune, la consegna dei certificati è effettuata a domicilio - a norma del secondo comma del citato articolo 27 - ed è fatta constare mediante ricevuta dell'elettore stesso o di una persona, della sua famiglia od addetta al suo servizio, con lui convivente.

Nel caso di elettori facenti parte di convivenze civili o religiose, temporaneamente assenti, la consegna può essere fatta al capo delle convivenze stesse, che rilascerà la prescritta ricevuta.

Quando il certificato sia rifiutato o la persona alla quale è fatta la consegna non possa o non voglia rilasciare ricevuta, l'incaricato del comune redige una apposita dichiarazione ai sensi dell'indicato articolo 27, terzo comma.

Si raccomanda che la distribuzione dei certificati elettorali venga, fatta sezione per sezione.

Data la delicatezza delle operazioni inerenti alla distribuzione dei certificati elettorali, è necessario che esse siano affidate a personale comunale capace, diligente e scrupoloso.

§ 25. - Consegna dei certificati agli elettori detenuti.

Gli Uffici comunali non hanno conoscenza legale del fatto che qualche elettore sia detenuto.

Pertanto, si dispone che i certificati degli elettori detenuti siano consegnati ai familiari, così come avviene per gli elettori ricoverati in ospedali od in case di cura.

Qualora, invece, gli interessati facciano pervenire espressa domanda, inoltrata per il tramite della Direzione dell'istituto di detenzione, i Comuni eseguiranno la consegna del certificato elettorale alla Direzione stessa -

secondo le modalità previste dall'articolo 27 del testo unico n. 361, ed illustrate nei paragrafi 22, 23, 24 di questa circolare - per gli elettori dimoranti nel Comune o per gli elettori dimoranti fuori del Comune, secondo la ubicazione dell'istituto detentivo che li ospita.

§ 26. - Certificati elettorali che debbono essere tratti presso l'Ufficio comunale.

Per evidenti motivi di cautela, si ritiene opportuno che vengano tratti presso l'Ufficio comunale, e custoditi con la massima diligenza, i certificati elettorali intestati:

- 1) agli elettori dimoranti fuori del Comune, che siano stati restituiti dal Comune cui erano stati inviati, perché non potuti consegnare per irreperibilità o per assenza degli interessati;
- 2) agli elettori militari ovvero appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato od alla Polizia di Stato, che siano stati restituiti dai Comandi perché non potuti consegnare;
- 3) agli elettori risultati irreperibili nelle precedenti elezioni, che non siano stati successivamente rintracciati e che non siano stati cancellati dall'anagrafe né, conseguentemente, dalle liste;
- 4) agli elettori residenti all'estero, ai quali sia stata inviata la cartolina-avviso.

Naturalmente, tutti i certificati predetti dovranno essere consegnati agli interessati che si dovessero presentare a richiederli.

Inoltre, dovranno essere tratti i certificati relativi ad elettori deceduti e non ancora cancellati dalle liste.

§ 27. - Vigilanza sulle operazioni di distribuzione dei certificati elettorali.

Per quanto concerne le operazioni di distribuzione dei certificati elettorali, le Prefetture - mantenendosi, in stretto collegamento con i presidenti delle Commissioni elettorali circondariali delle rispettive Province - dovranno esercitare una costante vigilanza sullo svolgimento delle operazioni medesime.

Ciò al fine di poter intervenire tempestivamente per rimuovere qualsiasi difficoltà, irregolarità od abuso, per adottare gli opportuni provvedimenti a carico dei responsabili e per promuovere, quando ne sia il caso, la nomina del Commissario di cui all'ultimo comma dell'articolo 28 del testo unico n. 361

§ 28. - Seconda distribuzione dei certificati non consegnati.

I Prefetti - qualora dagli accertamenti effettuati dovessero riscontrare che, in qualche Comune, vengono restituiti all'Ufficio elettorale comunale certificati non potuti consegnare per assenza o per irreperibilità degli elettori - debbono invitare le Amministrazioni interessate ad effettuare una seconda distribuzione, affidandola ai messi più capaci.

Ultimata questa seconda, distribuzione, ove risultassero ancora dei certificati giacenti, i sindaci dovranno invitare, sia con il manifesto recante avvertenze agli elettori per i certificati elettorali, sia con i mezzi di pubblicità ritenuti più opportuni, gli elettori che non avessero ricevuto il certificato, a ritirarlo al più presto presso l'Ufficio comunale.

§ 29. - Rilascio dei duplicati e consegna diretta agli elettori dei certificati che non sono stati recapitati al loro domicilio.

L'articolo 28, primo comma, del testo unico n. 361, come modificato dall'art. 1, lettera q), della legge n. 136 del 1976, stabilisce che gli elettori, i quali, per qualsiasi motivo, non abbiano ricevuto il certificato elettorale, possono ritirarlo presentandosi personalmente all'Ufficio comunale dall'ottavo giorno antecedente quello della votazione.

Così pure - giusta il disposto dal secondo comma dello stesso articolo 28 - se il certificato sia andato smarrito o divenuto inservibile, l'elettore ha diritto di ottenere dal Sindaco un duplicato presentandosi personalmente nell'Ufficio comunale.

Sia dei certificati ritirati direttamente dagli elettori presso l'Ufficio comunale, sia dei duplicati rilasciati, dovrà prendersi nota in appositi, distinti registri, ai sensi del citato articolo 28.

Ai fini del rilascio dei certificati elettorali e dei duplicati, gli Uffici comunali, nei giorni predetti, compresi i festivi, devono rimanere aperti quotidianamente, almeno dalle ore 9 alle ore 19 e, nel giorno della votazione, per tutta la durata delle relative operazioni.

I certificati non consegnati ed i duplicati, come sopra si è detto, potranno essere ritirati soltanto personalmente dagli elettori interessati, i quali dovranno esibire un valido documento di identificazione.

Sarà opportuno che, per il rilascio del duplicato, l'Ufficio comunale faccia compilare dai richiedenti una dichiarazione scritta dalla quale risultino le ragioni della richiesta.

Per i certificati deteriorati, dovrà essere sempre richiesta la restituzione del certificato originale prima di consegnare il duplicato.

Per il rilascio dei certificati non potuti consegnare al domicilio degli elettori, sarà bene che, nel prenderne nota nell'apposito registro, si faccia cenno anche della ragione del mancato recapito (irreperibilità dell'elettore, cambiamento del domicilio, errata scritturazione dell'abitazione o delle generalità dell'elettore, ecc.) ai fini delle rettifiche da apportare alle liste elettorali, nelle sedi competenti.

Inoltre, allo scopo di prevenire, per quanto possibile, ogni irregolarità all'atto della votazione, i Comuni invieranno la sera prima del giorno delle consultazioni, ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione, affinché ne sia presa nota nelle relative liste, l'elenco degli elettori ai quali è stato rilasciato il duplicato del certificato elettorale.

§ 30. - Consegna dei certificati agli elettori fisicamente impediti ad accedere all'Ufficio comunale e che non l'abbiano ricevuto entro il trentaseiesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali.

Qualora un elettore non abbia ricevuto il certificato elettorale entro il trentaseiesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, e non possa, per impedimento fisico, accedere agli Uffici comunali per ritirare personalmente il certificato stesso, il sindaco, quando abbia avuto notizia di tale impossibilità, dovrà provvedere senz'altro a recapitare il predetto documento all'interessato a mezzo di un messo.

§ 31. - Rettifica dei certificati elettorali irregolarmente compilati.

Nelle passate consultazioni elettorali, si è constatato che, talvolta, si sono presentati a votare elettori con il certificato sprovvisto del bollo del Comune o della firma del sindaco, oppure erroneamente compilato.

Per ovviare a tali inconvenienti, è opportuno che i messi comunali, quando consegnano il certificato all'elettore, si accertino della regolare compilazione del certificato stesso, interrogando gli interessati od i loro familiari circa l'esattezza delle indicazioni in esso contenute.

Inoltre, i Comuni, sia con il manifesto contenente le avvertenze per il ritiro dei certificati - che dovrà essere affisso il trentaseiesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, e che sarà fornito dal Ministero dell'Interno - sia con avvisi a mezzo della stampa, o con altri mezzi idonei di pubblicità, inviteranno gli elettori, che riscontrassero irregolarità nel certificato loro consegnato, a recarsi tempestivamente presso l'Ufficio comunale per la necessaria integrazione o la rettifica del certificato stesso.

§ 32. - Ritiro dei certificati degli elettori deceduti.

A norma dell'articolo 32 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, la cancellazione dalle liste elettorali, in conseguenza della morte dell'elettore, può essere effettuata fino al quindicesimo giorno antecedente la data delle elezioni.

Tuttavia, indipendentemente dall'attuazione di tali cancellazioni, e poiché anche dopo tale data possono verificarsi decessi di elettori, sarà opportuno che i sindaci provvedano, senza indugio, a disporre il ritiro dei certificati già consegnati agli elettori stessi, a mano a mano che i decessi vengono denunciati all'ufficio di stato civile.

A tale scopo, i sindaci dovranno curare il più stretto collegamento tra l'Ufficio predetto e quello elettorale, in modo da assicurare la sollecita comunicazione di tutte le variazioni denunciate.

Dell'eventuale ritiro di tali certificati con l'elenco degli elettori deceduti, il sindaco darà tempestiva comunicazione ai presidenti delle sezioni elettorali, nelle quali erano iscritti detti elettori, allo scopo di, evitare che, durante la votazione, si verificino brogli od altre irregolarità.

§ 33. - Compilazione di elenchi speciali per i presidenti degli Uffici elettorali di sezione.

Come già accennato nei precedenti paragrafi, gli Uffici comunali, nel corso delle operazioni di compilazione e distribuzione dei certificati elettorali, sono tenuti a predisporre distinti elenchi, per ogni sezione, delle seguenti categorie di elettori:

- 1) gli elettori deceduti successivamente alla revisione straordinaria delle liste (quindicesimo giorno precedente quello della votazione) oppure deceduti anteriormente a tale revisione, ma non cancellati dalla liste;
 - 2) elettori che non possono esercitare il suffragio perché iscritti nelle liste di un'altra sezione o di un altro Comune;
 - 3) elettori residenti all'estero;
 - 4) elettori risultati irreperibili nelle precedenti consultazioni popolari, e risultati tali anche nel corso delle distribuzioni effettuate;
 - 5) elettori detenuti che abbiano chiesto di essere ammessi a votare a norma dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1976, n. 136;
 - 6) elettori ricoverati in ospedali, sanatori, case di cura in genere, che abbiano chiesto di essere ammessi a votare ai sensi dell'articolo 51 del testo unico n. 361 e dell'articolo 9 della legge n. 136;
 - 7) elettori che abbiano ottenuto il duplicato del certificato elettorale;
 - 8) elettori naviganti, che hanno chiesto di votare nel Comune in cui si trovano per motivi di imbarco, ai sensi dell'articolo 50 del testo unico n. 361, come modificate dall'art. 2, comma 1, della legge 25 maggio 1993, n. 160.
- I predetti elenchi dovranno essere consegnati ai presidenti dei seggi interessati, insieme con il materiale e gli atti di cui all'articolo 30 del testo unico n. 361.

I presidenti di seggio, nel pomeriggio del giorno precedente quello della votazione, apporranno, sulla lista di sezione, accanto ai nominativi degli anzidetti elettori, una apposita annotazione, al fine di procedere ad una più minuziosa identificazione di coloro che si presentassero a votare.

Inoltre, tutti gli indicati elenchi debbono essere consegnati ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione in tempo utile, per consentire loro di apporre le annotazioni del caso sulle liste elettorali prima dell'inizio della votazione.

§ 34. - *Chiusura delle operazioni concernenti la distribuzione dei certificati elettorali e compilazione del relativo verbale.*

Il giorno successivo alla chiusura della votazione, il sindaco, assistito dal segretario comunale, compilerà, in base ai certificati rimasti giacenti presso l'Ufficio comunale ed a quelli restituiti da altri Comuni, l'elenco nominativo degli elettori ai quali non sia stato consegnato il certificato.

Tale elenco potrà riuscire particolarmente utile, in relazione alle future revisioni delle liste, per le indagini da effettuare nei confronti degli elettori risultati irreperibili.

Il sindaco, sempre assistito dal segretario comunale, procederà, poi, alla redazione del verbale di chiusura delle operazioni inerenti alla distribuzione dei certificati, specificando i seguenti dati, distinti per maschi e femmine, e nel loro complesso:

A) Totale dei certificati compilati dall'Ufficio comunale n.

B) Certificati consegnati: n.

C) Certificati non consegnati: n.

di cui relativi ad elettori residenti all'estero: n.

D) Certificati di cui si ignora se siano stati consegnati perché: inviati ad altri Comuni, ovvero ai Comandanti dei reparti o dei Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato o della Polizia di Stato, ovvero alle Direzioni dei luoghi di detenzione non ne è pervenuta la conferma di consegna all'elettore né sono stati restituiti: n.

E) Certificati consegnati e successivamente ritirati per morte degli elettori o per altre cause: n.

F) Duplicati di certificati elettorali rilasciati: n.

Copia del verbale, che deve essere sottoscritto dal sindaco o dal segretario comunale, sarà inviata immediatamente alla Prefettura.

I sindaci dovranno curare che i verbali anzidetti siano compilati con la massima esattezza possibile, tenendo presente che i verbali medesimi dovranno servire di base per la compilazione degli speciali modelli di rilevazione statistica, concernenti la distribuzione dei certificati elettorali, che verranno successivamente trasmessi al Ministero.

§ 35. - *Spese relative alle operazioni di compilazione e di distribuzione dei certificati elettorali.*

Alle operazioni di compilazione e distribuzione dei certificati elettorali, illustrate nei precedenti paragrafi, i Comuni dovranno provvedere con il proprio personale.

Per l'impegno ed il rimborso delle spese relative alle prestazioni di lavoro straordinario del predetto personale dovranno osservarsi le modalità che saranno all'uopo specificate.

Come è detto al paragrafo 22, per quanto concerne le spese di spedizione dei certificati elettorali, si rinvia alle apposite, separate istruzioni.

IV – CARTOLINE-AVVISI DA INVIARE AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO

§ 36. - *Cartoline-avviso.*

Come è noto, per le elezioni politiche, ai sensi dell'art.6 della legge 7 febbraio 1979, n.40, entro il ventesimo giorno successivo a quello in cui è stato pubblicato il decreto di convocazione dei comizi, i Comuni debbono spedire, con il mezzo postale più rapido, una cartolina-avviso agli elettori residenti all'estero al fine di far conoscere loro la data della votazione.

§ 37. - *Fornitura, distribuzione ed assunzione in carico delle cartoline-avviso.*

Le cartoline-avviso saranno fornite alle Prefetture da questo Ministero in numero pari a quello degli elettori residenti all'estero e maggiorato del venti per cento.

All'atto dell'arrivo in Prefettura, dette cartoline saranno prese in carico, con apposito verbale, dal consegnatario o sub consegnatario del materiale elettorale, che dovrà provvedere a tutte le successive registrazioni di carico e scarico.

Le Prefetture segneranno ricevuta della spedizione e specificheranno il numero di cartoline pervenute.

Le cartoline di cui trattasi, appena prese in consegna, dovranno essere immediatamente distribuite ai Comuni in ragione del numero degli elettori interessati e maggiorato del dieci per cento.

Il quantitativo residuo dovrà essere conservato presso le Prefetture a titolo di scorta.

All'atto dell'arrivo al Comune, le cartoline saranno prese in carico dal segretario comunale o dal dirigente dell'Ufficio elettorale comunale, dove tale Ufficio sia costituito in forma autonoma, mediante apposito verbale.

§ 38. - Compilazione delle cartoline-avviso da parte dei Comuni.

Prese in consegna le cartoline inviate dalla Prefettura, i Comuni dovranno immediatamente procedere alla loro compilazione con precedenza e, in ogni caso, indipendentemente dalle operazioni di scritturazione dei certificati elettorali, in modo che la compilazione stessa sia ultimata nel più breve tempo possibile.

Sulla cartolina-avviso dovranno essere riportati, a macchina oppure a mano con chiara grafia, l'indirizzo esatto dell'elettore interessato (cognome, nome, via e numero, numero di codice postale, città e stato estero), nonché, anche mediante timbri, le indicazioni del Comune e della Provincia e la data della consultazione.

Le cartoline, man mano che verranno compilate, prima di essere completate con la firma del sindaco ed il bollo del Comune, dovranno essere attentamente collazionate.

La firma del sindaco potrà essere apposta sulla cartolina anche mediante stampigliatura.

Il bollo del Comune potrà essere apposto anche con timbro a secco, purché si curi che l'impronta sia chiara e ben marcata.

§ 39. - Verbale di completamento delle operazioni di compilazione delle cartoline-avviso.

All'atto del completamento delle operazioni di compilazione delle cartoline, il sindaco, assistito dal segretario comunale - previ i necessari accertamenti - dovrà redigere un apposito verbale, nel quale dovranno essere indicati il numero delle cartoline compilate, il numero di quelle deterioratesi durante la scritturazione ed il numero di quelle residue.

Le rimanenti cartoline-avviso dovranno essere prese in consegna dal segretario del Comune, o dal dirigente dell'Ufficio elettorale comunale, e conservate sotto la loro personale responsabilità, per le eventuali, ulteriori esigenze che dovessero presentarsi successivamente alla prima compilazione, anche nel corso della distribuzione dei certificati elettorali, o in seguito a richiesta fattane dagli stessi interessati.

Copia del predetto verbale dovrà essere rimessa al Prefetto.

§ 40. - Distinta delle cartoline-avviso compilate.

I Comuni, inoltre, dovranno procedere alla compilazione di una distinta, in triplice copia, in cui dovranno essere riportati, preferibilmente in ordine alfabetico, il cognome, il nome e l'indirizzo esatto degli elettori per i quali le cartoline sono state compilate.

Analogamente dovrà procedersi nella eventualità che occorra effettuare ulteriori spedizioni.

§ 41. - Spedizione delle cartoline-avviso agli elettori residenti all'estero.

I Comuni provvederanno alla spedizione delle cartoline-avviso con raccomandata per via aerea.

Per le spese che i Comuni stessi dovranno sostenere per la spedizione delle predette cartoline, si richiamano le istruzioni contenute nell'apposita, separata circolare.

§ 42. - Ripetizione della spedizione delle cartoline-avviso per gli elettori risultati irreperibili.

Le cartoline-avviso non recapitate per irreperibilità del destinatario all'indirizzo segnato saranno restituite ai Comuni mittenti.

I Comuni procederanno immediatamente a tutti gli accertamenti necessari per individuare l'esatto recapito dell'elettore di cui trattasi, per l'eventuale invio di una seconda cartolina, sempre che possa prevedersene il tempestivo arrivo a destinazione.

D'altra parte, i Comuni potranno, anche di propria iniziativa, inviare una seconda cartolina allo stesso elettore all'estero, quando, successivamente all'invio della prima, dovessero venire a conoscenza di un diverso o più preciso indirizzo.

§ 43. - Vigilanza sulle operazioni dei Comuni.

Data la fondamentale importanza delle operazioni relative alla compilazione e distribuzione dei certificati elettorali e delle cartoline-avviso, le Signorie Loro vorranno disporre che i funzionari preposti al servizio tecnico ispettivo sorvegliano, con assidua cura, il funzionamento degli Uffici comunali incaricati dei servizi di cui trattasi, onde assicurare che le operazioni sin qui illustrate vengano effettuate con la massima celerità e con la più scrupolosa osservanza delle presenti istruzioni.